



LOMBARDIA
FIGC Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA LND

Via R. PITTERI n° 95/2 20134 MILANO | Tel. 02/21722563
Sito web: www.crlombardia.it | PEC: crlnd@pec.comitatoregionalelombardia.it
Telegram: [@Indlombardia](https://t.me/Indlombardia) | Facebook: [FIGC LND Lombardia](https://www.facebook.com/FIGCLNDLombardia) | Instagram: [@Ind_Lombardia](https://www.instagram.com/Ind_Lombardia) | X: [@LNDLombardia](https://twitter.com/LNDLombardia)

Ufficio Competizioni

Tel. 02/21722.202-204 | Mail: competizioni.lombardia@lnd.it

Ufficio Tesseramento

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: tesseramento.lombardia@lnd.it
PEC: tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it

Ufficio Anagrafe Federale

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: anagrafe.lombardia@lnd.it

Giudice Sportivo Territoriale Regionale

PEC: giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it

Corte d' Appello Territoriale

PEC: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Tribunale Federale Territoriale

PEC: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 2 del 07/07/2026

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	3
2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI	3
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.	3
2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.	3
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	4
3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO	4
3.1.1 RIUNIONE SOCIETÀ TERZA CATEGORIA UNDER 21	4
3.2 SEGRETERIA	4
3.2.1 SOCIETÀ INATTIVE STAGIONE SPORTIVA 2026/2027	4
3.2.2 COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2026/27	5

4. CALCIO A CINQUE	6
4.1 SEGRETERIA	6
4.1.1 TERMINI DI ISCRIZIONE COMPETIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2026/2027 – CALCIO A 5	6
4.1.2 CONDIZIONI INDETERMINATE PER ISCRIZIONI CAMPIONATI L.N.D.	7
4.1.3 MODALITÀ ISCRIZIONE AI CAMPIONATI	13
4.1.4 REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	14
4.1.5 SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE – AMMINISTRATIVE – GESTIONALI E DI FUNZIONAMENTO	15
4.1.6 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	15
4.1.7 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	15
4.1.8 ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO “SAFEGUARDING”)	15
4.1.9 REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE	15
4.1.10 UTILIZZO LOGO COMITATO E DELEGAZIONI SU MAGLIE GARE UFFICIALI	16
4.1.11 OBBLIGO IMPIEGO GIOCATORI “FORMATI” E FUORI QUOTA	16
4.1.12 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 CALCIO A 5 STAGIONE SPORTIVA 2026/2027	17
4.1.13 OBBLIGO ATTIVITÀ GIOVANILE PRIME SQUADRE STAGIONE SPORTIVA 2026/2027	17
4.1.14 FORMAT CAMPIONATI E COMPETIZIONI	19
4.1.15 CAMPIONATI E COMPETIZIONI STAGIONE SPORTIVA 2026/2027	19
4.1.16 FINALE COPPA ITALIA DI SERIE C/1 MASCHILE DI CALCIO A CINQUE	19
4.2 NOTIZIE ATTIVITÀ AGONISTICA	20
5. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	20
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA	20
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA	20
6. PROCURA FEDERALE	20
7. RETTIFICHE	27
8. LEGENDA	27
LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA	27

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

Di seguito si pubblicano:

C.U. 20 [Provvedimenti della Procura Federale](#)

Ripresa dei C.U. FIGC dal Nr. 1/AA al Nr. 5/AA. In calce al presente Comunicato Ufficiale viene testualmente riportato quanto di interesse regionale in riferimento a tesserati o affiliate inquadrati sul territorio del C.R. Lombardia.

C.U. 21 [Provvedimenti della Procura Federale](#)

Ripresa dei C.U. FIGC dal Nr. 6/AA al Nr. 10/AA. In calce al presente Comunicato Ufficiale viene testualmente riportato quanto di interesse regionale in riferimento a tesserati o affiliate inquadrati sul territorio del C.R. Lombardia.

C.U. 22 [Beach Soccer - Provvedimenti Giudice Sportivo - Reclami tappa di Beach Soccer di Lignano Sabbiadoro \(UD\)](#)

Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr.33 pubblicato dal Dipartimento di Beach Soccer della LND relativo ai provvedimenti del Giudice Sportivo, tappa di Lignano Sabbiadoro (UD).

C.U. 23 [2° Tappa Serie A Poule Promozione - Praia a Mare \(CS\)](#)

Ripresa dei Comunicati Ufficiali n. 34, 35 e 36 pubblicati dal Dipartimento di Beach Soccer della LND, relativi allo svolgimento della 2° tappa del Campionato di Serie A Poule Promozione di Beach Soccer 2026, competizione tenutasi a Praia a Mare, dal 3 al 5 Luglio 2026

C.U. 24 [Provvedimenti della Procura Federale](#)

Ripresa dei C.U. FIGC dal Nr. 11/AA al Nr. 16/AA. In calce al presente Comunicato Ufficiale viene testualmente riportato quanto di interesse regionale in riferimento a tesserati o affiliate inquadrati sul territorio del C.R. Lombardia.

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

3.1.1 RIUNIONE SOCIETÀ TERZA CATEGORIA UNDER 21

Si ricorda alle Società che oggi, **martedì 7 luglio 2026, alle ore 19.00**, è indetta una riunione riservata alle sole Società del Campionato **Terza Categoria Under 21**.

L'incontro si svolgerà in modalità online.

Attenzione **nuovo** Link per il collegamento:

<https://us06web.zoom.us/j/89033641697?pwd=phcPQ4kxtKbWHaahnVapAA4qzYOW7q.1>



3.2 SEGRETERIA

3.2.1 SOCIETÀ INATTIVE STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

La seguenti Società, con comunicazione inviata al Comitato Regionale Lombardia L.N.D., ha dichiarato la propria totale inattività per la Stagione Sportiva 2026/2027:

- VALCALEPIO F.C. (matricola 947043)

La stessa, pertanto, viene dichiarata inattiva per la Stagione Sportiva 2026/2027 con ogni conseguenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 N.O.I.F.

3.2.2 COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2026/27

Si rendono note le seguenti variazioni agli organici pubblicati mediante Comunicato Ufficiale Nr. 125 del 16 Giugno 2026 a seguito di richieste di Inattività, Declassamento, Rinuncia e Fusioni, nonché al completamento degli stessi secondo il format campionati pubblicato, attingendo dalle varie domande di ripescaggio secondo le graduatorie di merito delle categorie interessate.

PRIMA CATEGORIA

Società uscenti per inattività

- 1) 947043 VALCALEPIO F.C.

Società ammesse da ripescaggio per completamento organico

- 1) 64292 POL. POL. MANDELLO DEL LARIO

SECONDA CATEGORIA

Società uscenti a seguito ripescaggio per completamento organico categoria superiore

- 1) 64292 POL. POL. MANDELLO DEL LARIO

Società ammesse da ripescaggio per completamento organico

- 1) 933839 A.S.D. CALCIO MOTTESE

REGIONALE JUNIORES U19

Società uscenti per inattività:

- 1) 947043 VALCALEPIO F.C.

Società ammesse da ripescaggio per completamento organico

Nessuna.

4. CALCIO A CINQUE

4.1 SEGRETERIA

4.1.1 TERMINI DI ISCRIZIONE COMPETIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2026/2027 – CALCIO A 5

Si riporta la parte relativa al Calcio a Cinque già pubblicata con C.U. 1 del 2 luglio 2026

Facendo seguito a quanto già comunicato con il **C.U. n. 84 del 17 marzo 2026**, nonché alla conferma di cui al **C.U. 128 del 25.06.2026** (con variazione del termine finale di iscrizione al Campionato Femminile di Calcio a Cinque fissato al 23.08.2026) i **termini di iscrizione** ai campionati di Calcio a5 per la **Stagione Sportiva 2026/2027** sono di seguito riportati:

CALCIO A CINQUE		
Competizione	Apertura	Chiusura
Serie C1	06/07/2026	22/07/2026
Serie C2	06/07/2026	22/07/2026
Coppa Italia Serie C1	06/07/2026	22/07/2026
Coppa Lombardia Serie C2	06/07/2026	22/07/2026
serie D e Under 23	06/07/2026	23/08/2026
Juniores Under 19	06/07/2026	23/08/2026
Coppa Lombardia serie D e Under 23	06/07/2026	23/08/2026
Coppa Lombardia Under 19	06/07/2026	23/08/2026
Allievi Under 17	06/07/2026	30/08/2026
Giovanissimi Under 15	06/07/2026	30/08/2026
Coppa Lombardia Under 17 regionale	06/07/2026	30/08/2026
Coppa Lombardia Under 15 regionale	06/07/2026	30/08/2026
Regionale femminile calcio a cinque	06/07/2026	23/08/2026
Torneo PRE SEASON *	13/07/2026	31/07/2026

* iscrizione al torneo PRE SEASON tramite apposito form on-line che sarà comunicato tramite News.

Il corretto assolvimento degli adempimenti relativi alle iscrizioni e alla presentazione della documentazione dovrà avvenire **entro e non oltre** i termini stabiliti per la specifica competizione, come indicato nella tabella sopra riportata.

Si precisa che la domanda di iscrizione al campionato di competenza dovrà essere necessariamente inclusa e confermata dalla Società entro i predetti termini, **a pena di decadenza**, facendo fede in questo senso la data di deposito della suddetta domanda resa definitiva con la relativa sottoscrizione.

Alla scadenza dei termini previsti per ciascuna competizione, in caso di eventuali inadempienze che non costituiscano condizione inderogabile di iscrizione, le Società interessate saranno informate dal Comitato circa le stesse e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni entro ulteriore termine fissato dal Comitato stesso.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale si pronuncerà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai Campionati della stagione 2026/27 durante una riunione appositamente convocata al termine delle varie iscrizioni.

4.1.2 CONDIZIONI INDEROGABILI PER ISCRIZIONI CAMPIONATI L.N.D.

Ai sensi dell'art. 31 Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e alle disposizioni di cui al CU 1 del 01.07.2026 costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati regionali e provinciali della L.N.D.:

- A) Disponibilità di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art.34 del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del Comunicato ufficiale 1 L.N.D. del 01.07.2026 che di seguito si riporta:

Si ricorda che all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le società dovranno indicare la disponibilità – non sottoposta a revoca nel corso della stagione sportiva – di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale – dal fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla indicata omologazione, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità in ordine alla sicurezza ed agibilità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della vigente normativa in tema di impianti sportivi e di sicurezza degli stessi.

- B) Inesistenza di pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso società o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali di cui agli Accordi Collettivi pubblicate entro il 31 maggio 2026, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare L.N.D. n.48 del 9 giugno 2026)

Si comunica inoltre che, con delibera del Consiglio Federale del 13 Maggio 2026, è stato disposto di non includere, tra i criteri per l'ammissione a tutti i Campionati dilettantistici della stagione sportiva 2026/2027 la verifica dell'assenza di situazioni debitorie connesse ai premi di formazione tecnica di cui all'art.99, N.O.I.F., maturati anteriormente al 1° luglio 2026.

- C) Versamento all'atto dell'iscrizione al Campionato di tutte le somme dovute ai sensi delle normative vigenti e in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato ufficiale, nonché il versamento delle seguenti somme dovute e a titolo di diritti e oneri finanziari:
- Tassa associativa alla L.N.D.;
 - Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
 - Assicurazione tesserati;
 - Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione.

A. DISPONIBILITA' DI UN IMPIANTO DI GIOCO OMOLOGATO

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato, Divisione o Dipartimento, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza ovvero dall'Ente proprietario dell'impianto, come da modello allegato che sarà a disposizione delle Società in forma telematica su Portale LND, l'attestato di completa idoneità - sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza che sull'agibilità - del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo.

IMPIANTI DIVERSI DALL'ERBA ARTIFICIALE

CONDIZIONI PER PROROGA IN CASO DI OMOLOGAZIONE SCADUTA

Con riferimento al **punto A del paragrafo precedente** ("*...disponibilità di un campo omologato...*") si precisa che, per gli **impianti sportivi diversi dall'erba artificiale**:

- vista la facoltà concessa dalla L.N.D. ai Comitati Regionali di predisporre una proroga dell'omologazione degli impianti sportivi diversi dall'erba artificiale, così come deliberato dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti nella riunione del 24.04.2026;

- vista la decisione del C.R. Lombardia di usufruire di tale facoltà;

si rende noto che agli impianti sportivi con caratteristiche della superficie di giuoco diverso da quello in erba artificiale e **con provvedimenti di omologa scaduti o in scadenza**, viene concessa **proroga sino alla data del 30 giugno 2027** a condizione che lo stato degli impianti garantisca la tutela dell'incolumità e della sicurezza dei soggetti che usufruiscono delle strutture interessate.

Tale proroga rappresenta deroga straordinaria ai soli fini di permettere all'Ufficio Impianti il riallineamento delle scadenze delle omologhe dei campi durante la stagione 2026/2027.

Per ogni necessità di chiarimento potrà essere contattato l'Ufficio Impianti Sportivi del C.R. Lombardia all'indirizzo mail impianti.lombardia@lnd.it

Rientrano in questa condizione tutti gli impianti omologati per l'attività del Calcio a Cinque a condizione che non siano integrati in campi anche con manto in erba artificiale di dimensioni maggiori omologati per il Calcio a 11.

B. MOROSITÀ DERIVANTI E PERSISTENTI DA PRONUNCE DEI COLLEGI ARBITRALI

In relazione al **punto B)** e all'inciso "...inesistenza di situazioni debitorie..." si precisa che, in caso di **morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali di cui agli Accordi Collettivi**, pubblicate **entro il 31 Maggio 2026**, le Società inadempienti non potranno essere ammesse al Campionato di competenza della stagione sportiva 2026/2027 qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza.

Le Società interessate dovranno produrre al Comitato competente documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente, recante data successiva alla decisione divenuta definitiva entro il **31 Maggio 2026** e alla decisione pubblicata entro la stessa data del **31 Maggio 2026**, dalla quale si evinca in maniera assolutamente inconfutabile l'avvenuto adempimento del debito sancito, in via definitiva, dall'Organo competente.

In caso contrario, la Società inadempiente sarà esclusa dal Campionato di competenza.

Con delibera del Consiglio Federale del 13 Maggio 2026, è stato disposto di **non** includere, tra i criteri per l'ammissione a tutti i Campionati dilettantistici della stagione sportiva 2026/2027, la verifica dell'assenza di situazioni debitorie connesse ai premi di formazione tecnica di cui all'art. 99, N.O.I.F., maturati anteriormente al 1° Luglio 2026.

C. ADEMPIMENTI ECONOMICI

COSTO ISCRIZIONE COMPETIZIONI CALCIO A5

In relazione al **punto C)** del paragrafo di apertura relativo agli adempimenti economici, si richiama quanto pubblicato nel **C.U. n. 128 del 25 giugno 2026**, che si intende integralmente richiamato, e preso atto degli aumenti dei **Diritti di Iscrizione** deliberati dal **Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti**, si precisa che il **Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia**, pur adeguandosi alle nuove disposizioni, ha scelto di applicare i costi **nel limite minimo** del range proposto dalla stessa L.N.D..

Di seguito si riportano i costi previsti per l'iscrizione alle **competizioni di competenza regionale e provinciale** per la **Stagione Sportiva 2026/2027** (estratto per competizioni di Calcio a5 dal CU Nr. 01/CRL del 02.07.2026):

Categoria	Diritti di iscrizione	Tassa Associativa	Acconto Spese	Totale Dovuto
campionato regionale C1 Calcio a 5	900,00 €	300,00 €	900,00 €	2.100,00 €
campionato regionale C2 Calcio a 5	600,00 €	300,00 €	750,00 €	1.650,00 €
campionato serie D Calcio a 5	425,00 €	300,00 €	275,00 €	1.000,00 €
campionato regionale C5 femminile	525,00 €	300,00 €	100,00 €	925,00 €
campionato regionale Under 21 C5 femminile	275,00 €		100,00 €	375,00 €
campionato Under 19 C5 maschile e femminile	275,00 €		100,00 €	375,00 €
Torneo Coppa Lombardia Calcio a 5 Serie C1, C2 e D	100,00 €			100,00 €

CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE SOCIETÀ DI CALCIO A5 – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Come anticipato a **C.U. 128 del 25.06.2026** il Comitato Regionale Lombardia ha stabilito di replicare anche per la corrente Stagione Sportiva 2026/2027, come avvenuto per la precedente Stagione 2025/2026, l'assegnazione di un **contributo economico straordinario** a favore delle Società gravate dagli aumenti dei **Diritti di Iscrizione** rispetto all'importo della Stagione Sportiva 2024/2025 (*Il contributo, pari al 100% dell'incremento rispetto alla Stagione 2024/2025, sarà riaccreditato automaticamente sul "portafoglio tesseramento" delle Società aventi diritto a decorrere dalla scadenza della finestra di iscrizione*). Le categorie interessate, per quanto riguarda le Competizioni di Calcio a5, e i relativi importi sono i seguenti:

Categoria	S.S. 24/25	S.S. 26/27	Contributo
Calcio a 5 Serie C1	800 €	900 €	100€
Calcio a 5 Serie C2	525 €	600 €	75 €

CONDIZIONI DI GRATUITÀ SUI DIRITTI DI ISCRIZIONE RIGUARDANTI IL CALCIO A5

In conformità a quanto disposto dal **Comunicato Ufficiale n. 2 della Lega Nazionale Dilettanti del 1° luglio 2026**, al quale si rimanda per ogni maggiore dettaglio in argomento, si informa che, per la **Stagione Sportiva 2026/2027**, è riconosciuta l'**esenzione dal pagamento del Diritto di Iscrizione** alle seguenti categorie di Società, secondo i criteri specificati, per il Calcio a5.

In ottemperanza a quanto stabilito al capo III, punto 1) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2026, le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque Maschile e Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

1. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, **per la prima volta**, nella Stagione Sportiva 2026/2027, verrà riconosciuta la gratuità **dei diritti di iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.** per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2026/2027.
2. Alle società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2026/2027, verrà riconosciuta la gratuità dei Diritti di Iscrizione al **Campionato di Calcio a Cinque Femminile**, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio.
3. Detta gratuità si applica anche alle **Società "pure" di Calcio a Cinque** maschile e femminile **affiliate nella Stagione Sportiva 2026/2027**, nonché alle **Società di Calcio a 11 maschile e femminile** che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, **intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Maschile di Serie D o ai Campionati Regionali di Calcio a Cinque Femminile.**
4. Tale gratuità è, altresì, **riconosciuta alle Società** che nella Stagione Sportiva 2026/2027 verranno autorizzate **a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D.**, qualora nella medesima Stagione Sportiva 2026/2027 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Ai fini dell'applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro settore giovanile a Società dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla stagione sportiva 2026/2027, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella stessa stagione sportiva 2026/2027.

RATEIZZAZIONE

Il Comitato Regionale Lombardia ha stabilito i seguenti termini per il saldo dei costi di iscrizione alle competizioni di competenza regionale e provinciale:

Prima rata: 100% della Tassa Associativa alla L.N.D.;
100% dei Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
100% debiti residui dalla Stagione 2025/2026 ai sensi dell'art. 31 Reg. LND;
30% delle spese di assicurazione dei tesserati e acconto spese attività e organizzazione.

Scadenza: entro e non oltre il termine perentorio fissato per l'iscrizione ai Campionati.

Ulteriori rate: tutte di pari importo, a titolo di:
- spese di assicurazione dei tesserati
- acconto spese attività e organizzazione:

Seconda rata: entro e non oltre il 9.10.2026

Terza rata: entro e non oltre il 9.11.2026

Quarta rata: entro e non oltre il 9.12.2026

In caso di mancato versamento nei termini previsti, ai sensi dell'art. 33 c. VI Reg. LND, il Comitato disporrà prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli, in campo interno o esterno, delle Società inadempienti, con spese di esazione a carico di queste ultime nella misura del 10% della somma oggetto di esazione. A tal riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 53, comma 6, comma 5 *bis*, le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino due gare, ai sensi del regolamento della LND, sono escluse dal Campionato stesso.

PAGAMENTO ISCRIZIONE

Previa verifica dell'effettiva capienza del *wallet* e/o versato quanto necessario, procedere al pagamento accedendo al Portale Società e procedendo come segue:

- selezionare "*Iscrizioni Regionali e Provinciali*"
- Sezione "*Gestione Pagamenti Iscrizioni*"
- Selezionare "*Pagamento documenti iscrizione da portafoglio*"
- successivamente "*Procedi con il pagamento*".
- Inserire l'importo come reperibile in "*Scadenario Documenti di Iscrizione*"
- confermare il pagamento.

Una volta completata l'operazione, la Società troverà nella specifica area Società l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

MODALITÀ ADESIONE ALLA RATEIZZAZIONE

Il piano di rateizzazione **viene generato automaticamente secondo i già menzionati limiti concessi** dai regolamenti e dalle circolari della L.N.D. ed aggiornato automaticamente in base alle successive eventuali iscrizioni.

Pagamento rata: per il pagamento della **prima rata di iscrizione** si prega le Società anzitutto di **verificare per tempo la disponibilità di credito del proprio wallet "ISCRIZIONI"**, consapevoli che il pagamento della ricarica **non** costituisce saldo dell'iscrizione. I pagamenti delle rate si **perfezionano** mediante la seguente **PROCEDURA:** entrare nel Portale Società e scegliere dal menu la voce "*Iscrizioni Regionali e Provinciali*" -> Sezione "*Gestione Pagamenti Iscrizioni*" -> Selezionare "*Pagamento documenti iscrizioni*" -> e successivamente "*Scadenario Documenti di Iscrizione*".

MODALITÀ RICARICHE WALLET

In caso di mancanza fondi sul proprio wallet "ISCRIZIONI" si dovrà procedere alla sua RICARICA (dal proprio portale Società: area "*Portafoglio Pag. attività regionale e provinciale*" -> poi selezionare "*inserimento richiesta di ricarica Portafoglio*") mediante i seguenti metodi:

ONLINE:

- Trasferimento tra wallet (**immediato**) → 0,00€
- Bonifico → 0,00€ (*procedura*)
- MAV light bancario (**4/5 giorni lavorativi**) → 1,00€
- MAV light SisalPay (**4/5 giorni lavorativi**) → 1,00€
- Carta di Credito, mybank (**immediato**) → costo tra 1,4% e 2% sul valore ricarica

SPORTELLO:

È possibile effettuare ricariche dei wallet anche presso gli Sportelli Unici presenti presso le Delegazioni Provinciali e il C.R. Lombardia mediante pagamento POS, assegni circolari intestato a LEGA NAZIONALE DILETTANTI e contanti nei limiti di legge previsti in materia stabiliti dalla L. 398/01 (**immediato**).

DEPOSITI CAUZIONALI PER SOCIETÀ "PURE" SGS E SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE

Campionati Regionali

Iscrizione di una sola squadra	deposito cauzionale	€ 310,00
Iscrizione di più squadre (camp. Reg. e/o Provinciali)	deposito cauzionale	€ 520,00

Campionati Provinciali

Iscrizione di una sola squadra	deposito cauzionale	€ 260,00
Iscrizioni di più squadre	deposito cauzionale	€ 310,00

I depositi cauzionali previsti dovranno essere corrisposti contestualmente al versamento delle iscrizioni ai campionati di competenza.

ACCONTO SPESE SOCIETÀ NEO-AFFILIATE

Le **Società di nuova affiliazione**, oltre agli oneri di iscrizione ai Campionati di riferimento ed al netto delle eventuali gratuità come previste nei paragrafi precedenti e a C.U. n. 1 del 01.07.2026 della L.N.D., dovranno versare a titolo di acconto spese assicurative (giocatori e dirigenti) la quota aggiuntiva di € 500,00 per le Società di Calcio a Cinque (quota ridotta).

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

Per eventuali problematiche le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale sono a disposizione per l'ausilio necessario. In questo caso la Società dovrà aprire una **segnalazione** sul Portale Società LND, inserendo nella nuova interfaccia tutti i dati richiesti utili all'identificazione della Società richiedente ivi compresi i numeri e gli indirizzi per essere ricontattati, ed indicando quale argomento della segnalazione "**amministrazione**". La richiesta sarà recapitata direttamente all'Ufficio competente, per territorio e/o per materia, competente a fornire l'assistenza o la risposta al quesito formulato.

4.1.3 MODALITÀ ISCRIZIONE AI CAMPIONATI

DEMATERIALIZZAZIONE

L'iscrizione ai Campionati di ogni categoria e disciplina sportiva avverrà come di consueto tramite il sistema telematico secondo le modalità previste dalla procedura di dematerializzazione tramite firma elettronica.

Si ricorda a tutte le Società che la compilazione della modulistica deve essere necessariamente effettuata tramite accesso all'apposita area riservata LND.

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e regolarmente controfirmata dal Legale Rappresentante in tutti gli spazi previsti (l'autocertificazione NOIF è necessaria solo per il legale rappresentante).

La modulistica da timbrare, firmare e trasmettere con firma elettronica e riguardante l'iscrizione ai nuovi campionati della stagione sportiva 2026/27 deve essere esclusivamente quella prodotta e stampata dopo la resa definitiva delle iscrizioni tramite la funzione presente nella sezione "riepilogo costi" e non quella recuperabile dalle singole sezioni (stampe provvisorie per uso interno).

Dunque **non** verranno convalidati documenti trasmessi prima della resa definitiva delle iscrizioni.

In riferimento ai documenti richiesti nella sezione "Firma elettronica" → "Documenti da firmare" → "Iscrizioni regionali e provinciali" → "**Atri documenti**" sono da allegare i sotto riportati documenti:

- Censimento prodotto da Portale Anagrafe Federale FIGC
- Autocertificazione NOIF del Legale Rappresentante
- Delega diritti di immagine
- Dati societari
- Eventuali ulteriori cartelle presenti in detta sezione possono essere eliminate tramite apposita funzione.

Si ricorda che i dati anagrafici della Società dovranno essere confermati o variati tramite pratica sul Portale Anagrafe FIGC ("*variazione dati Società*"). Effettuata la conferma o la variazione dati dal Portale si dovrà attendere l'approvazione telematica della pratica di variazione dati da parte del Comitato. Solo successivamente a tale approvazione i dati Società appariranno modificati anche nella stampa prodotta sul Portale LND all'atto dell'iscrizione.

RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRONICA

Si comunica che per il ripristino della firma elettronica dei dirigenti già abilitati nella passata stagione si dovrà procedere come segue:

- effettuare la variazione organigramma sul Portale Anagrafe FIGC;
- attendere l'approvazione del Comitato Regionale alla pratica di approvazione;
- nella sezione "*Firma Elettronica*" del Portale LND accedere alla sezione "*Gestione Profili*" e selezionare "*Riattivazione PIN*";
- inserire il Codice Fiscale del dirigente e confermare con il tasto "*Richiedi Riattivazione*".

Dopo tale operazione la firma elettronica risulterà abilitata.

INDICAZIONI AGGIORNAMENTO UTENZE DOPO CAMBIO PRESIDENTE / LEGALE RAPPRESENTANTE

Si richiama l'attenzione delle Società sulla procedura da seguire in caso di variazione del Presidente/Legale Rappresentante, effettuata mediante apposita pratica di variazione organigramma per la stagione sportiva 2026/2027. In particolare, si precisa che, a seguito del cambio del Presidente/Legale Rappresentante, ai fini dell'aggiornamento delle credenziali di accesso ai portali federali, la Società dovrà inoltrare specifica richiesta di cambio utenza all'indirizzo: supportotecnico@figc.it indicando i seguenti dati: nome e credenziali del precedente Presidente/Legale Rappresentante e nome, cognome, Codice Fiscale, numero di cellulare e indirizzo e-mail del nuovo Presidente/Legale Rappresentante.

Si precisa che l'indirizzo e-mail del nuovo Presidente/Legale Rappresentante non dovrà coincidere con quello precedentemente utilizzato per l'accesso al Portale FIGC. A seguito delle opportune verifiche, la FIGC provvederà all'invio di apposito link mediante il quale sarà possibile abilitare la nuova utenza.

Per ogni ulteriore dettaglio operativo si rimanda alla news pubblicata sul sito del Comitato Regionale Lombardia, consultabile al seguente link: <https://www.crlombardia.it/news/31030/cambio-presidente-come-aggiornare-le-credenziali>

DELEGA DIRITTI DI IMMAGINE, PUBBLICITARI E COMMERCIALI

Si rappresenta che all'atto di iscrizione tutte le Società aderenti a ciascun Comitato dovranno necessariamente sottoscrivere, a cura del proprio Legale Rappresentante, dichiarazione con la quale la Società conferisce in via irrevocabile alla Lega Nazionale Dilettanti ("LND") il diritto esclusivo di agire per conto della Società nel compimento di attività relative ad accordi concernenti la cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi. La Società riconosce, pertanto, che la LND o suoi delegati potranno esercitare, anche disponendone in favore di terzi, i diritti di immagine, pubblicitari e commerciali - compresi i diritti di ripresa e trasmissione radiofonica o televisiva, o comunque con qualsiasi mezzo di diffusione, in diretta o differita, in tutto o in parte, delle gare ufficiali dell'intera stagione sportiva, ivi compreso dirette streaming e web - nonché i diritti di sponsorizzazione e di proprietà industriale afferenti alla Società e alle competizioni dalla stessa disputate, con ogni più ampia facoltà di cessione e/o concessione dei predetti diritti a terzi. Nell'ambito dell'esercizio di tali diritti, la LND o suoi delegati, cessionari o sub-concessionari per i citati diritti avranno facoltà di realizzare o far realizzare da terzi pubblicazioni, raccolte e ogni altro materiale editoriale o collezionabile, anche per via elettronica o interattiva, recanti collettivamente le immagini delle società affiliate, comprese quelle della Società e dei suoi tesserati, e raffiguranti i suoi segni distintivi, dichiarando sin da ora la Società odierna firmataria di non avere nulla a pretendere a tale titolo e causale in virtù del riconoscimento sopra formulato della titolarità di ogni diritto in capo alla LND. La Società riconosce il diritto della LND di adottare ogni possibile criterio di ripartizione degli eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento dei predetti diritti che sia ispirato a principi di mutualità o sia comunque ritenuto utile nell'interesse del movimento calcistico dilettantistico. Il legale rappresentante della Società consente ed autorizza, con tale firma, la LND ad effettuare le riprese televisive, sia in casa che fuori casa, delle gare disputate dalla Società, impegnandosi a far partecipare ogni sua squadra alle gare trasmesse in diretta e/o differita televisiva, secondo la programmazione che di volta in volta sarà stabilita dalla LND.

4.1.4 REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

4.1.5 SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE – AMMINISTRATIVE – GESTIONALI E DI FUNZIONAMENTO

Nel corso della stagione sportiva 2026/2027, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata, attraverso l'estratto conto presso la F.I.G.C., l'importo di € 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, amministrative e gestionali, nonché l'importo di € 1,50 a tesseramento per spese di gestione e funzionamento.

4.1.6 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, è in vigore dal 1° Luglio 2021 l'obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata.

4.1.7 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Si rammenta che, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Statuto Federale, nessuna Società partecipante a Campionati della L.N.D. può avere soci, amministratori o dirigenti in comune. Nessuna Società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla L.N.D. e non comunicati alla F.I.G.C., con altra società partecipante allo stesso Campionato. I regolamenti federali disciplinano i casi di conflitto di interessi e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni, nel rispetto dell'art. 29, comma 5, dello Statuto Federale.

In tema di partecipazioni societarie si applica, altresì, quanto previsto dall'art. 16 bis, delle N.O.I.F.

4.1.8 ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO "SAFEGUARDING")

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2021, si rammenta che le Società sono tenute alla nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, nonché all'adozione di un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle linee-guida emanate dalla F.I.G.C. I mancati adempimenti di legge comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 28 bis, del Codice di Giustizia Sportiva.

4.1.9 REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Ai sensi del D. Lgs. 39/2021 è istituito, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, gestito da Sport e Salute S.p.a.

Nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche sono iscritte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito della F.I.G.C.

L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

4.1.10 UTILIZZO LOGO COMITATO E DELEGAZIONI SU MAGLIE GARE UFFICIALI

Le Società partecipanti alle competizioni organizzate dal Comitato Regionale Lombardia L.N.D. o dalle rispettive Delegazioni territoriali potranno richiedere l'autorizzazione all'utilizzo del logo ufficiale del Comitato Regionale Lombardia sulle maglie da gioco impiegate nelle gare ufficiali per la Stagione Sportiva 2026/2027.

L'utilizzo del logo ufficiale del Comitato Regionale Lombardia è subordinato a preventiva richiesta formale da parte della Società interessata, da inoltrare via e-mail all'indirizzo: ufficiopresidenza.lombardia@lnd.it.

Con la concessione dell'autorizzazione, verranno trasmessi alla Società il vettoriale del logo, le relative indicazioni tecniche per l'applicazione e il regolamento d'uso che dovrà essere restituito con timbro e firma per accettazione da parte del legale rappresentante della Società stessa.

4.1.11 OBBLIGO IMPIEGO GIOCATORI "FORMATI" E FUORI QUOTA

Richiamato il punto A/5 del Comunicato Ufficiale N.2 della Lega Nazionale Dilettanti Art.1 lettera d)

Alle gare del **Campionato Serie C/1 e C/2** ed alle altre dell'attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i giocatori regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2026/2027 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. e al punto A/12 del Comunicato Ufficiale N.2 della Lega Nazionale Dilettanti.

E' intenzione del Comitato Regionale Lombardia, nel caso venga confermata anche per la **stagione 2027/2028** la possibilità di delibera in autonomia, inserire per la sola Serie C/1 a partire dalla stagione sportiva 2027/2028 un numero giocatori "formati", almeno pari al 50% arrotondato per eccesso, al numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

Per giocatori formati, ad esempio, nella corrente stagione sono stati intesi quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate (parametri relativi alla stagione 2026/2027 come da C.U. N. 2 della Lega Nazionale Dilettanti):

- a) Abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) Abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) Siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) Risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

4.1.12 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 CALCIO A 5 STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Alle gare del Campionato Regionale "Juniores – Under 19 Calcio a 5" possono partecipare i giocatori nati dal 1° Gennaio 2008 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età ed il 14° anno di età.

Richiamato il punto A/5 del Comunicato Ufficiale N.2 della Lega Nazionale Dilettanti Art 4, il Comitato Regionale Lombardia ha stabilito che per le gare del Campionato Regionale per la stagione 2026/2027 le Società possono impiegare **6 giocatori fuoriquota** di cui 4 giocatori fuoriquota nati dal 1° gennaio 2006 in poi e 2 giocatori nati dal 1° gennaio 2007 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù della quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19, possono partecipare tutti i giocatori regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2026/2027, alla data del 31 Marzo 2027 e/o con decorrenza del tesseramento antecedente al 1° Aprile 2027.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19, le Società hanno l'obbligo di impiegare un numero di giocatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 16 (sedicesimo) anno di età con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato, almeno pari al 50% (cinquanta/percento), arrotondato per eccesso, al numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara. Nelle stesse gare, le Società possono inserire in distinta un massimo di 12 (dodici) giocatori.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19 Maschile le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 2 (due) giocatori fuoriquota nati dal 1° Gennaio 2007 in poi.

4.1.13 OBBLIGO ATTIVITA' GIOVANILE PRIME SQUADRE STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Richiamato il Comunicato Ufficiale N.2 della Lega Nazionale Dilettanti punto A/5 Articolo 1 lettera e): "I Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2026/2027, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e C/1 di partecipare con una propria squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Alle Società di Serie C e C1 che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività verrà addebitata a discrezione dei Comitati una somma variabile da un minimo di €1.500,00 e fino ad un massimo di € 3.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato."

Il Comitato Regionale Lombardia **dispone** che solo per la Serie C/1 di Calcio a Cinque Maschile è resa obbligatoria la partecipazione con una propria squadra al Campionato Under 19 Calcio a Cinque Maschile

Con le sanzioni, le esenzioni previste dalla seguente tabella:

Categoria	Obbligo giovanile minimo – non rispettato	Altre attività svolte - attenuante	Sanzione
Serie C/1	Squadra Juniores U19 C5	Nessuna	3.000,00 €
Serie C/1 (Società neo promossa)	Squadra Juniores U19 C5	Nessuna	1.500,00 €
Serie C/1	Squadra Juniores U19 C5	Iscrizione e partecipazione a UNO dei seguenti campionati regionali, portato a completamento: - Campionato Under 17 C5 - Campionato Under 15 C5	1.500,00 €
Serie C/1	Squadra Juniores U19 C5	Iscrizione e partecipazione a DUE dei seguenti campionati regionali, portato a completamento: - Campionato Under 17 C5 - Campionato Under 15 C5	0,00 € (esenzione)
Serie C/1 (Società neo promossa)	Squadra Juniores U19 C5	Iscrizione e partecipazione a UNO dei seguenti campionati regionali, portato a completamento: - Campionato Under 17 C5 - Campionato Under 15 C5	0,00 € (esenzione)
Società universitarie e/o militari e/o delle forze dell'ordine	Squadra Juniores U19 C5		0,00 € (esenzione)

4.1.14 FORMAT CAMPIONATI E COMPETIZIONI

Come anticipato a Comunicato Ufficiale n. 128 del 25 giugno 2026, la composizione dei format delle competizioni di carattere regionale per la prossima Stagione Sportiva 2026/2027 è stata come di seguito definita:

CALCIO A 5			
Serie C1	14	1	14
Serie C2	12	2	24
Serie D	Da definire in esito alle iscrizioni (campionato ad iscrizione libera)		
Calcio a Cinque Femminile	Da definire in esito alle iscrizioni (campionato ad iscrizione libera)		
Under 17	Da definire in esito alle iscrizioni (campionato ad iscrizione libera)		
Under 15	Da definire in esito alle iscrizioni (campionato ad iscrizione libera)		
Juniores Under 19	Da definire in esito alle iscrizioni (campionato ad iscrizione libera)		

MODALITÀ

Richiamato il Comunicato Ufficiale N.2 della Lega Nazionale Dilettanti punto A/5 Articolo 1 lettera f) "modalità"

Si dispone che le seguenti Categorie dei Campionati Regionali si giochino in due periodi di gioco uguali di 20 (venti) minuti effettivi:

- Serie C/1 Maschile di Calcio a cinque
- Serie C/2 Maschile di Calcio a cinque
- Juniores Under 19 Regionale Maschile di Calcio a Cinque

4.1.15 CAMPIONATI E COMPETIZIONI STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

In allegato al presente Comunicato Ufficiale è pubblicata la tabella riepilogativa con le date di inizio e fine per le Competizioni organizzate nella Stagione Sportiva 2026/27.

Di seguito riportiamo gli orari standard in cui svolgere le partite dei campionati regionali di calcio a 5:

- Da Lunedì a Venerdì: inizio gara dalle ore 21.00 alle ore 22.00
- Sabato: inizio gara dalle ore 16:00 alle ore 19:30
- Domenica: inizio gara dalle ore 11:00 alle ore 19:30

4.1.16 FINALE COPPA ITALIA DI SERIE C/1 MASCHILE DI CALCIO A CINQUE

Nella corrente Stagione Sportiva 2026/2027, la Finale di Coppa Italia di Serie C/1 maschile di Calcio a Cinque sarà calendarizzata nel week end 19/20 Dicembre 2026 con la formula della Final Four.

4.2 NOTIZIE ATTIVITÀ AGONISTICA

Nessuna comunicazione

5. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Nessuna comunicazione

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Nessuna comunicazione

6. PROCURA FEDERALE

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 802 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Enzo Francesco BATTISTELLA, Diego FINARDI, Andrea GIOLLA, Mauro BERTOGLIO, Patrizia FACCHINI, Simona TOSI e della società ASD PONTEVECCHIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Enzo Francesco BATTISTELLA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pontevecchio, in violazione:

A) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, comma 2 lett. e) ed f), del Regolamento Safeguarding F.I.G.C. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, consentito e comunque non impedito alla dirigente sig.ra Patrizia Facchini di accedere all'interno dello spogliatoio per assistere alle operazioni di vestizione dei giovani atleti minorenni della squadra categoria Pulcini della A.S.D. Pontevecchio in occasione delle gare e degli allenamenti in tal modo omettendo di garantire, anche in virtù dei doveri derivanti al suo ruolo, una sorveglianza conforme al principio di separazione per sesso funzionale a tutelare la dignità e la riservatezza dei minori tesserati per la società dallo stesso rappresentata;

B) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e 39, comma 1 lett. Ga), del Regolamento del Settore

Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, consentito e comunque non impedito al dirigente sig. Andrea Giolla di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda in occasione degli allenamenti della squadra categoria Pulcini della società dallo stesso rappresentata, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico; nonché ancora per avere lo stesso consentito e comunque non impedito al dirigente sig. Mauro Bertoglio di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra categoria Pulcini in occasione della seduta preparatoria di allenamento del 28.1.2026, sebbene anch'egli non fosse in possesso della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico;

Diego FINARDI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Pontevecchio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e 39, comma 1 lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra categoria Pulcini della A.S.D. Pontevecchio in occasione delle sedute preparatorie di allenamento; tanto sebbene lo stesso fosse sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;

Andrea GIOLLA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Pontevecchio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e 39, comma 1 lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra militante nella categoria Pulcini della A.S.D. Pontevecchio in occasione delle sedute preparatorie di allenamento; tanto sebbene lo stesso fosse sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;

Mauro BERTOGLIO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Pontevecchio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e 39, comma 1 lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra categoria Pulcini della A.S.D. Pontevecchio in occasione della seduta preparatoria di allenamento del 28.1.2026; tanto sebbene lo stesso fosse sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;

Patrizia FACCHINI, all'epoca dei fatti dirigente tesserata per la società A.S.D. Pontevecchio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, comma 2 lett. e) ed f), del Regolamento Safeguarding F.I.G.C. per avere la stessa, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, manifestato un evidente trascuratezza dei bisogni morali ed emotivi dei giovani tesserati per la A.S.D. Pontevecchio assistendoli personalmente in occasione delle operazioni di vestizione all'interno dello spogliatoio in occasione della gare e degli allenamenti; in tal modo omettendo di fornire una sorveglianza conforme al principio di separazione per sesso, funzionale a tutelarne la dignità e la riservatezza;

Simona TOSI, all'epoca dei fatti dirigente e Responsabile del Safeguarding della società A.S.D. Pontevecchio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, comma 2 lett. e) ed f), ed 11, comma 1, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C., per avere la stessa, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, trascurato di garantire un'adeguata protezione del benessere morale ed emotivo dei giovani atleti tesserati per la A.S.D. Pontevecchio, omettendo di predisporre misure di sorveglianza conformi al principio di separazione per sesso funzionali a tutelare la dignità e la riservatezza dei calciatori militanti nella categoria Pulcini durante le operazioni di vestizione all'interno dello spogliatoio in occasione delle gare e degli allenamenti;

ASD PONTEVECCHIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Enzo Francesco Battistella, Diego Finardi, Andrea Giolla, Mauro Bertoglio, Patrizia Facchini e Simona Tosi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Enzo Francesco BATTISTELLA,
- Sig. Diego FINARDI,
- Sig. Andrea GIOLLA,
- Sig. Mauro BERTOGLIO,
- Sig.ra Patrizia FACCHINI,
- Sig.ra Simona TOSI,
- Società ASD PONTEVECCHIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Enzo Francesco BATTISTELLA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Enzo Francesco BATTISTELLA,
- 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Diego FINARDI,
- 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Andrea GIOLLA,
- 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Mauro BERTOGLIO,
- 1 (uno) mese di inibizione per la Sig.ra Patrizia FACCHINI,
- 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Simona TOSI,
- € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD PONTEVECCHIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 LUGLIO 2026

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1222 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Marcus Lilian THURAM ULIEN, e della società FC INTERNAZIONALE MILANO SPA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Marcus Lilian THURAM ULIEN, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C. Internazionale Milano S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell'ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver in occasione della sfilata organizzata in data 17 maggio 2026 dall'Inter per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM e della Coppa Italia s.s. 2025/2026, a bordo di un pullman scoperto, esposto in due distinti e successivi momenti due striscioni (rectius: stendardi) dal contenuto inequivocabilmente allusivo, irrispettoso e offensivo verso la società A.C. Milan S.p.A e i suoi tifosi;

FC INTERNAZIONALE MILANO SPA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta in parola e quale ascrivibile al predetto soggetto nella propria ricordata qualità, all'epoca dei fatti, di calciatore tesserato per la società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Marcus Lilian THURAM ULIEN,
 - Società FC INTERNAZIONALE MILANO SPA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Marotta;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Marcus Lilian THURAM ULIEN,
 - € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società FC INTERNAZIONALE MILANO SPA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2026

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 830 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea CASSETTI, Alessandro ARIASSI, Patrik Bruno Gianni GATTA e della società AC ODOLO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea CASSETTI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C. Odolo A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C. Odolo A.S.D., consentito e comunque non impedito che il sig. Patrik Bruno Gianni Gatta, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, sia in occasione di n. 33 gare ufficiali che durante le sedute di allenamento, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della predetta società militante nel campionato di seconda categoria, seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

Alessandro ARIASSI, allenatore UEFA B, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.C. Odolo A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il sig. Patrik Bruno Gianni Gatta, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, sia in occasione di n. 33 gare ufficiali che durante le sedute di allenamento, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della società A.C.

Odolo A.S.D. militante nel campionato di seconda categoria, seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

Patrik Bruno Gianni GATTA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C. Odolo A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, sia in occasione di n. 33 gare ufficiali che durante le sedute di allenamento, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della società A.C. Odolo A.S.D. militante nel campionato di seconda categoria, seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

AC ODOLO ASD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Andrea Cassetti, Alessandro Ariassi e Patrik Bruno Gianni Gatta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Andrea CASSETTI,
 - Sig. Alessandro ARIASSI,
 - Sig. Patrik Bruno Gianni GATTA,
 - Società AC ODOLO ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Andrea Cassetti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Andrea CASSETTI,
 - 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Alessandro ARIASSI,
 - 3 (tre) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Patrik Bruno Gianni GATTA,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società AC ODOLO ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2026

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/AA

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 610 pfi 25-26 adottato nei confronti della società ASD DEVILS, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD DEVILS, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, un proprio calciatore minorenni, in violazione dell'art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva, non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, alla convocazione da parte della Procura Federale;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:

- Società ASD DEVILS, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimo Novellini;

– vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:

- € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD DEVILS;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2026

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/AA

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 787 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca PORTOLANO, Vincenzo RICCOBONO e delle società U.S. SANMARTINESE e POL.

ALPINA avente ad oggetto la seguente condotta:

Luca PORTOLANO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Sanmartinese, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara Sanmartinese - Alpina dell'1.2.2026 valevole per il campionato di Terza Categoria, al rientro negli spogliatoi, colpito con uno schiaffo il calciatore avversario Sig. Vincenzo Riccobono;

Vincenzo RICCOBONO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pol. Alpina, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara Sanmartinese - Alpina dell'1.2.2026 valevole per il campionato di Terza Categoria, al rientro negli spogliatoi, colpito con uno schiaffo il calciatore avversario Sig. Luca Portolano;

U.S. SANMARTINESE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Luca Portolano;

POL. ALPINA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Vincenzo Riccobono;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Luca PORTOLANO,
 - Sig. Vincenzo RICCOBONO,
 - Società U.S. SANMARTINESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Zetti,
 - Società POL. ALPINA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Ugo Gioria;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Luca PORTOLANO,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Vincenzo RICCOBONO,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società U.S. SANMARTINESE,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società POL. ALPINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 LUGLIO 2026

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 678 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Marco BAIOTTO avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco BAIOTTO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società AC Nerviano ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, alle ore 11:28 del giorno 8.11.2025, inviato nell'ambito di una chat WhatsApp denominata "Urgenza" della quale facevano parte i calciatori tesserati per la AC Nerviano ASD, due messaggi offensivi rivolti al vice presidente della stessa società Sig. Claudio Ambrosio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:

- Sig. Marco BAIOTTO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:

- 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco BAIOTTO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 LUGLIO 2026

7. RETTIFICHE

Comunicato Ufficiale Nr. 78 del 05.03.2026

Considerata la partecipazione al Campionato C5 Serie D/U21 si cancelli:

3.2.1 Applicazione sanzioni previste per Società inadempienti obbligo di Organizzazione Attività Giovanile di Lega

Categoria: Calcio a 5 Serie C1

938252	ASD	POLISPORTIVA CHIGNOLESE	2.000,00	- 500,00	- 500,00	-	€ 1.000,00
--------	-----	-------------------------	----------	----------	----------	---	------------

Comunicato Ufficiale Nr. 01 del 02.07.2026

3.1 Notizie dal Consiglio Direttivo

Delegazione di Varese

si legga:

Delegato Platania Sebastiano

8. LEGENDA

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RECUPERO D'UFFICIO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
- P POSTICIPO
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA
- Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO
Davide Fenaroli

IL PRESIDENTE
Valentina Battistini

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 07/07/2026
